

STATUTO

MBS MULTISERVICE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO VERNOTICO BR
VIA LECCE 15

Numero REA: BR - 258612

Codice fiscale: 02792890747

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

----- **Iscrizione ai sensi di Legge** -----

La Società Cooperativa sarà iscritta, a cura dell'organo amministrativo, nell'apposita "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991).

----- **Art. 12** -----

----- **Spese ed Imposte** -----

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta ad Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero) oltre R.A., sono a carico della Società.

Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di Cooperativa sociale a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

----- **Art. 13** -----

----- **Autorizzazioni** -----

L'organo amministrativo, come sopra costituito, è autorizzato ad apportare al presente Atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese e procedimenti connessi e conseguenti.

----- **<<STATUTO** -----

----- **"MBS Multiservice Cooperativa Sociale"** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO** -----

----- **Articolo 1** -----

*È costituita, con sede in **San Pietro Vernotico (BR)** la società cooperativa denominata **"MBS Multiservice Cooperativa Sociale"**.*

La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

----- **Articolo 2** -----

La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata a norma di legge.

----- **Articolo 3** -----

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è il conseguimento, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, della continuità occupazionale e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonomo, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

----- **Articolo 4** -----

La Cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto:

La Società Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Considerata l'attività mutualistica della Società nonché i requisiti e gli interessi dei soci come statutariamente determinati, in attuazione dell'Art. 1), comma 1) lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa si propone, stabilmente e permanentemente, di esercitare le seguenti attività che costituiscono l'oggetto sociale, realizzando gli specifici collegamenti funzionali previsti dagli artt. 1 e 2, L.R. Puglia n. 2/2002 e s.m.i.:

a. servizi domiciliari di supporto alla persona, finalizzati a migliorare la qualità della vita di soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Tali servizi includono il sostegno nelle attività quotidiane (cura della persona, aiuto nella deambulazione, preparazione dei pasti, igiene personale), il supporto psicologico e relazionale, nonché l'accompagnamento per visite mediche, terapie, commissioni e attività sociali;

b. erogazione e gestione di servizi di custodia e cura dei minori presso il domicilio delle famiglie o in spazi dedicati. Le attività potranno includere l'assistenza nei compiti scolastici, la sorveglianza durante l'assenza dei genitori, l'organizzazione di giochi educativi e attività ludico-ricreative, in un'ottica di supporto concreto alla conciliazione vita-lavoro delle famiglie;

c. erogazione e gestione di servizi di accompagnamento con mezzi propri o di terzi, rivolti a soggetti con difficoltà motorie o limitata autonomia. Tali attività potranno includere l'accompagnamento per esami clinici, visite specialistiche, terapie, oltre che per l'accesso a uffici pubblici, luoghi di culto, negozi o altri contesti della vita sociale quotidiana;

d. attività di assistenza socio-sanitaria, terapeutica e riabilitativa domiciliare e non;

e. gestione di asili nido e di strutture similari, di giardini aperti, di ludoteche e di spazigioco, l'erogazione del servizio di baby-sitting;

f. attività di formazione ai soci della Cooperativa;

g. lavori di carico, scarico, facchinaggio, trasporto merci, gestione e movimentazione magazzini;

h. servizi di pulizia, manutenzione, riordino, di ambienti pubblici e privati, stabili, negozi, banche, esposizioni-fiere, ospedali, strade e piazze, impianti industriali, stazioni ferroviarie ed autoportuali, servizi di sanificazione ambientale, di nettezza urbana ed ecologica di aree ed ambienti pubblici e privati, urbani, agricoli ed industriali e quindi di disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione, diserbazione, derattizzazione, demoscazione, trattamenti antivipera, cattura, inumazione, riesumazione e custodia di animali randagi;

i. lavori di sistemazione del verde pubblico e privato, forestale ed agrario, manutenzione di giardini, lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, ricostruzione dei boschi inquinati, danneggiati o distrutti dal fuoco, lotta agli incendi boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;

j. rifacimento monda mediante estirpamento delle radici infestanti, pulizia, rasatura, formazione, manutenzione e inaffiamento di tappeti erbosi pubblici e privati, quali ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, i campi sportivi;

k. lavori di estirpamento e messa a dimora di elementi vegetativi per conto di enti pubblici e privati;

l. servizi di volantinaggio in genere, consegna di certificati a domicilio, distribuzione di plichi, pacchi, lettere e stampe in genere;— — — — —

m. servizi di facchinaggio e trasloco e pulizia;— — — — —

n. servizi di accudimento animali domestici, gestione riserve di pesca e fattorie didattiche;— — — — —

o. servizi di piccola edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria in strutture gestite dalla cooperativa;— — — — —

p. organizzazione e gestione di attività assistenziali, di cura e di vigilanza, a carattere domiciliare o simile, in strutture e centri residenziali o semiresidenziali, a favore di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;— — — — —

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, purché in via non prevalente ma in funzione strumentale allo svolgimento delle attività sopra elencate. Inoltre, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, purché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e con espressa esclusione delle operazioni finanziarie c.d. "nei confronti del pubblico".— — —

La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.— — — — —

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia e all'estero. Pertanto la Cooperativa potrà aderire ad organismi, economici o sindacali, nonché di tutela e assistenza del movimento cooperativo, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.— — — — —

La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.— — — — —

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; per la realizzazione della propria attività, la Cooperativa potrà anche fare utilizzo dell'attività di soggetti non soci e potrà ulteriormente costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..— — — — —

Qualora le attività svolte siano tali da dover rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in appositi albi o elenchi, esse saranno svolte da tali soggetti, dei quali la Cooperativa si avvarrà di volta in volta, ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514

c.c.

Per il perseguimento dei fini sociali, la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e dalla Comunità Europea. I destinatari dei servizi sono persone bisognose di interventi sociali in relazione all'età, alla condizione personale o familiare ed alla condizione sociale.

La Società Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato dei D.Lgs 385/1993 della delibera del CICR del 3/3/1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'Art. 13 del DPR 601/73 come modificato dall'art. 10 della L. 31/1/92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma.

La Società Cooperativa può costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Società Cooperativa per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati è fattivamente impegnata ad integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa. ..

La Società Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Attività che necessitano di particolari autorizzazioni potranno essere esercitate previo ottenimento delle stesse.

La società, per conto proprio o di terzi, potrà concorrere ad ogni tipo di appalto, licitazione ed assegnazione fatti da Enti Pubblici e Privati o da singoli cittadini e relativi alle attività come sopra specificate.

Le prestazioni di tipo professionale saranno espletate nei rapporti con i terzi esclusivamente, personalmente e direttamente da professionisti iscritti agli Albi ed abilitati all'esercizio della professione, nel rispetto della Legge n. 1815 del 23 novembre 1939, per cui se per alcuni servizi si renderà necessario acquisirli da professionisti iscritti agli Albi, la Società reperirà dall'esterno detti servizi stipulando specifiche convenzioni.

La cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio d'amministrazione potrà aderire ad altri Organismi

economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. — — — — —

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e, nel rispetto dell'art.2519 c.c., può essere compreso tra tre e otto soci solo se tutti i soci sono persone fisiche. Possono altresì essere socie, solo in caso di un numero di soci superiore a otto, le persone giuridiche che svolgano attività inerente a quella esercitata dalla cooperativa o che intendano perseguire le finalità della stessa. — — — — —

Possono essere soci operatori tutti coloro che: a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; b) che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare alla attività della impresa; c) se stranieri, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. — — — — —

In ossequio agli scopi sociali e mutualistici che la cooperativa si prefigge, si intende dare priorità a soci di nazionalità straniera dotati di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari o simili. — — — — —

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti — — — — —

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. — — — — —

Possono essere ammessi a soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. — — — — —

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. — — — — —

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. — — — — —

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. — — — — —

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse all'inserimento dell'impresa, o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. — — — — —

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, in ogni caso tale durata non potrà essere superiore ad anni 5 (cinque). — — — — —

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 15, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. — — — — —

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. — — — — —

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. — — — — —

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;*
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;*
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.*

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;*
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;*
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;*
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari;*
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto.*

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la

dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa. —————

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente Statuto e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del relativo capitale sociale. Trascorso un mese senza che sia stato effettuato il primo versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace. —————

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al presente Statuto. —————

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. —————

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. —————

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. ————

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione qualora la stessa fosse stata determinata dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. ————

Articolo 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: —————

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;* —————
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;* —————
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.* —————

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. —————

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse della società. —————

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali. ————

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto

mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività effettivamente in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 9

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'Art. 2347, II e III comma del c.c.

Articolo 10

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'Articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il rimborso sarà effettuato ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 11

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal consiglio di amministrazione.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale intesa come somma dei voti spettanti ai "soci operatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci operatori", nella misura massima consentita dalla legge.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da "soci operatori".

La trasferibilità delle partecipazioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci operatori". In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci operatori".

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

1) al versamento delle partecipazioni sottoscritte con le modalità e i termini previsti dal regolamento interno;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

Il patrimonio della società è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

A.1) un numero illimitato di quote per i soci operatori rispettivamente di valore minimo non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

A.2) quote nominative trasferibili per i soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

B) dalla riserva legale;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari

rischi o oneri futuri o investimenti; —————

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. —————

Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa. —————

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte. —————

Articolo 13 —————

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente: —

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione; — — —

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo. — — —

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società. —————

Articolo 14 —————

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori. —————

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. —————

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente Statuto. —————

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 27. —————

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO —————

Articolo 15 —————

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 nonché dall'art.2545 del codice civile. —

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato. — — —

In particolare, i criteri in base ai quali il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori dovranno essere proporzionali alla qualità e alla quantità degli

scambi mutualistici e, in via generale, debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda ovvero l'ammontare dei conferimenti individuali relativi all'esercizio di riferimento.

Non si applicano le norme del presente articolo in tema di ritorno quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

a) a riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura del 3% (tre per cento), ai sensi dell'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59;

c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente e quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT;

d) alla distribuzione ai soci cooperatori di un dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori aumentato percentualmente fino ad un massimo di due (2) punti;

f) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata alla riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 16

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni ed eccezionalmente, qualora particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto dell'attività lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina dell'organo amministrativo, nonché dell'eventuale organo di controllo;

- c) la determinazione del compenso per l'organo amministrativo e, se nominati, dei componenti dell'organo di controllo eletti; —————
d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142; —————
e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa; —————
f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; —————
g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno. —————

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità del o dei componenti l'organo amministrativo e di controllo. —————

Articolo 17 —————

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. —————

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dall'Organo di controllo, ove esistente. La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio o telegramma, o lettera consegnata a mano, o a mezzo posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo stabilito per la prima purché almeno ventiquattrore dopo di essa. —————

Articolo 18 —————

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati. —————

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. —————

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sul cambiamento dell'oggetto, sulla proroga della durata, su rilevanti modificazioni dei diritti dei soci, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 (tre) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione. —————

Articolo 19 —————

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei

soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

L'intervento in assemblea può essere esercitato attraverso mezzi di telecomunicazione.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri il quale, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, nomina un Presidente a cui spetta la rappresentanza legale della società ed, eventualmente, un Vice Presidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

La firma e la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi; gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. È ammessa la loro rieleggibilità.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

L'intervento alle riunioni del Consiglio può essere esercitato attraverso mezzi di telecomunicazione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Articolo 23

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di

ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente, sentito il parere dell'organo di controllo, nel caso in cui questo fosse stato nominato, i compensi.

L'organo amministrativo relazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare attenzione rivolta alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con una sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può, pure, rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà:

- 1. fare tutte le operazioni bancarie, ivi compreso l'accensione di conti correnti di corrispondenza, operazioni di versamento e prelevamento sugli stessi e la presentazione per lo sconto di effetti, tratte e titoli in generale;*
- 2. utilizzare fidi e scoperti in genere;*
- 3. ottenere mutui, affidamenti, finanziamenti e locazioni finanziarie in genere, concedendo le necessarie garanzie;*
- 4. assumere nei confronti di istituti bancari, Enti e persone, nei crediti garantiti e non, tutti i relativi obblighi e impegni;*
- 5. ritirare dagli uffici postali o da qualunque altro ufficio di spedizioni, pubblico o privato, lettere raccomandate od assicurate, merci, plichi e quant'altro contenente valori;*
- 6. effettuare acquisti di merci e beni strumentali, senza limite alcuno, quali a titolo esemplificativo e non assolutamente esaustivo arredi, mobilio, elettrodomestici, attrezzature varie e minute, vettovagliamenti, autoveicoli, autocarri, furgoni;*
- 7. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ricevendone le relative quietanze;*
- 8. effettuare vendita e permuta di merci e beni strumentali ed incassare somme e quant'altro dovuto alla società da chiunque, rilasciandone quietanza nelle forme richieste;*
- 9. partecipare a gare, appalti nonché effettuare offerte per la fornitura di beni e servizi presso Enti pubblici e privati;*
- 10. partecipare alla costituzione di consorzi e associazioni temporanee di*

imprese, nominare e rilasciare mandato alla capogruppo;— — — — —

11. accettare incarichi, sottoscrivere contratti per l'esecuzione delle prestazioni con Enti pubblici e privati;— — — — —

12. assumere dirigenti, impiegati ed operai, stabilendone gli incarichi e le mansioni, fissare le retribuzioni, sospenderli e licenziarli;— — — — —

13. conferire incarichi a professionisti o lavoratori autonomi, stipulare le relative convenzioni;— — — — —

14. nominare avvocati e procuratori per la difesa e la rappresentanza della società;— — — — —

15. dare esecuzione a qualunque deliberazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;— — — — —

16. sottoscrivere contratti di utenza. — — — — —

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. — — — — —

ORGANO DI CONTROLLO— — — — —

Articolo 25— — — — —

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti. — — — — —

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile. — — — — —

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. — — — — —

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. — — — — —

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo. — — — — —

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. — — — — —

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. — — — — —

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. — — — — —

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. — — — — —

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle

adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 26

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso,

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Brindisi il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni di nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 28

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dalla assemblea. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito

Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con i voti favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi

Articolo 29

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'Art. 18, I e II comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

Articolo 30

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.>>

Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale è stata data lettura alle parti, unitamente a quanto allegato e alla presenza dei testimoni e dell'interprete, da me Notaio, quanto dell'originale in lingua italiana e, dall'interprete, quanto alla traduzione in lingua inglese e francese.

Le parti, da me interpellate, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con l'interprete, i testimoni e me Notaio alle ore 10 (dieci) e minuti 30 (trenta).

Dattiloscritto, in parte, da persona di mia fiducia ed, in parte, completato di mio pugno, consta, di complessivi numero 32 (trentadue) fogli di cui scritte complessive numero 128 (centoventotto) pagine e, in particolare, quanto all'originale in lingua italiana, di numero 21 (ventuno) fogli di cui scritte numero 42 (quarantadue) pagine per intero e sin qui della presente e, quanto alla copia in lingua straniera, di numero 11 (undici) fogli di cui scritte numero pagine 86 (ottantasei).

F.to ARSHAD Mahmood; F.to KONE Mady; F.to SOUMAHORO Toumoutou; F.to PETER Blessing; F.to MELONE Marianna; F.to FIACCONE Ilenia (TESTE); F.to NIMIS Alessandro (TESTE); F.to Augusta Maria MASSARI

Notaio segue impronta sigillo

Repertory no.8.790

Collection no.6.152

Articles of Association of Cooperative Society

ITALIAN REPUBLIC

In the year two thousand and twenty-five, on the day twelve of the month of November

(12 November 2025)

in Mesagne, at my office, located at Via San Donaci civ. 29, before me, Augusta Maria MASSARI, Notary in Mesagne, registered in the Notarial